



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari e Risorse umane Risorse Umane e Servizio Informatico Comunale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 185 del 14-05-2015

(n. 875 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITÀ PER L'ANNO 2015.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

PREMESSO che:

con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;

con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2014;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31.03.2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato ulteriormente differito al 31.05.2015;

VISTE le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, peraltro, le disposizioni del comma 12 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011, per il quale nel 2015 gli Enti Locali adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano i nuovi schemi, previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria;

PREMESSO che:

- le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengono determinate annualmente dagli Enti secondale modalità definite negli artt. 31 e 32 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali siglato il 22.01.2004, che le suddivide in due categorie:

RISORSE STABILI (art. 31, comma 2) che annoverano le fonti di finanziamento, già previste dai vigenti contratti collettivi, che hanno la caratteristica della stabilità, certezza e continuità nel tempo e, come tali, destinate prioritariamente alla remunerazione degli istituti contrattuali che richiedono pagamenti stabili e duraturi nel tempo;

RISORSE VARIABILI (art. 31, comma 3) che annoverano le fonti di finanziamento, già previste dai vigenti contratti collettivi, che hanno la caratteristica della eventualità e variabilità e che, pertanto, per il loro

carattere di incertezza nel tempo, possono essere utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione decentrata, solo per interventi di incentivazione salariale che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi provvisti anche essi delle caratteristiche di variabilità ed eventualità quali, principalmente, incentivi per la produttività; tali risorse hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo;

- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei CCNL successivamente sottoscritti e precisamente: CCNL 9.05.2006 (art. 4), CCNL 11.04.2008 (art. 8) e CCNL 31.07.2009 (art. 4);

RICHIAMATO l'art. 9, comma 2 bis del D.L. N. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, integrato e modificato con il comma 456 dell'art. 1 della Legge di Stabilità per l'anno 2014 n. 147 del 27.12.2013 che testualmente recita "A decorrere dal 01.01.2011 e sino al 31.12.2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni (omissis) non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio";

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 456 della legge n. 147 del 23.12.2013, sopra citato, oltre ad aver prorogato al 31.12.2014 il termine finale di applicazione dell'art. 9 comma 2 bis, ha introdotto un nuovo periodo stabilendo che "a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo";

VISTA, al riguardo, la deliberazione della Sezione Regionale della Corte dei Conti Puglia n. 53 del 22.01.2015 in merito all'interpretazione dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), relativamente alla disciplina del Fondo in oggetto a decorrere dal 1° gennaio 2015, secondo la quale l'importo da decurtare dall'ammontare complessivo delle risorse da destinare per l'anno 2015 al trattamento accessorio del personale dipendente non dirigente è pari alla somma delle decurtazioni effettuate negli anni 2011/2014;

VISTA, altresì, la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 8 del 2.02.2015 che, in merito all'applicazione della nuova disposizione, ritiene che le risorse da destinare – a decorrere dall'anno 2015 – al trattamento economico accessorio del personale dipendente, devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014, per effetto di quanto previsto dal primo periodo del richiamato articolo 9, comma 2 bis (quindi, sia l'applicazione del limite relativo all'anno 2010 che la riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento al periodo 2011/2014);

DATO ATTO che questo Ente ha provveduto a determinare dal 2011 al 2014 le dovute riduzioni del Fondo in oggetto, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio dell'anno 2010, con la conseguenza che la percentuale di decurtazione dell'anno 2014 comprende già anche le riduzioni di personale intervenute negli anni precedenti;

VISTA la Circolare n. 12 del 15.04.2011 della Ragioneria Generale dello Stato, avente per oggetto "Applicazione dell'art. 9 D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 122/2011";

VISTA la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 16 del 2.5.2012;

VISTA la Legge n. 296/2006, art. 1, comma 557

RITENUTO di dover provvedere a formalizzare la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2015, con riserva di assunzione di successivi provvedimenti rettificativi nel caso di emanazione di documenti di interpretazione delle surrichiamate disposizioni normative in contrasto con i criteri di decurtazione delle risorse del fondo adottati con il presente atto

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo in vigore come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

OSSERVATO, peraltro, che l'articolo 11, comma 16, del D.Lgs. n. 11/2011, prevede che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti locali applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile c.d. armonizzato;

DETERMINA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui

non trascritte;

- 2) Di procedere alla costituzione provvisoria del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per i dipendenti per l'anno 2015, così come risultante dall'allegato "A" alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare atto che per l'anno 2015 il fondo provvisorio ammonta a complessivi € 367.288,30 ed è destinato alle finalità indicate dall'art. 17 CCNL 1.4.1999 e successive modificazioni ed integrazioni di cui al citato CCNL 22.01.2004, secondo l'utilizzo disciplinato in sede di contrattazione decentrata integrativa;
- 4) Di riservarsi l'adozione di ulteriori provvedimenti, rettificativi della presente determinazione, in caso di emanazione di documenti di interpretazione delle disposizioni normative, citate in premessa, in materia di quantificazione delle risorse del fondo di cui al precedente punto 1, difformi dai criteri adottati con il presente atto;
- 5) Di dare atto che il suddetto importo sarà stanziato sul Capitolo 3220 "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" del redigendo Bilancio 2015 ad eccezione del costo della P.E.O stanziato sui vari capitoli di spesa dello stesso.
- 6) Di dare atto, infine, che con successivo provvedimento della Giunta Comunale potranno essere stanziate le risorse variabili di cui all'art. 15, comma 2, CCNL 1.4.1999, nei limiti stabiliti dalla contrattazione di riferimento e nel rispetto dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni di legge;
- 7) Di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alla R.S.U. ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

IL COMPILATORE

A.B.

IL DIRIGENTE

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 19 maggio 2015

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993